

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 8-2309

D.Lgs. 81/2015. Decreto Interministeriale 12/10/2015. Approvazione schema dell'Intesa. Approvazione del documento "Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali" in sostituzione del documento approvato con DGR n. 26-2946 del 22 febbraio 2016 e disposizioni transitorie.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, reca “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, relativo alla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, al Capo V, rispettivamente agli artt. 41 e 46:

- definisce l’articolazione dell’apprendistato nelle seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43);
 - b) apprendistato professionalizzante (Art. 44);
 - c) apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45);
- stabilisce che, con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, “sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.”;

con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, in attuazione del citato Decreto legislativo 81/2015 e previa intesa con i soggetti sopra indicati, sono stati, tra l’altro, definiti:

- gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi;
- lo “Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa”;
- lo “Schema di Piano formativo individuale”;
- lo “Schema di dossier individuale”;

ed è stato stabilito che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono, con propri atti, le disposizioni ivi previste;

con deliberazione della Giunta regionale n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. è stata recepita l’Intesa sottoscritta in data 12/02/2016 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei ed è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale sopra citati, il documento, oggetto dell'Intesa, denominato “Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali”;

richiamate:

la D.G.R. 17-4657 del 13 febbraio 2017, integrata dalla DGR 32-8559 del 15 marzo 2019, di approvazione dell'Atto di indirizzo per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015;

la D.G.R. 3-1825 del 7 agosto 2020 di approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 81/2015;

la D.G.R. 37-3617 del 11 luglio 2016, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-2260 del 13 novembre 2020, di approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione di percorsi in Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 81/2015;

preso atto:

- dell'esigenza di introdurre ulteriori elementi di qualificazione dell'offerta formativa, semplificazione, flessibilità e organicità dei diversi tipi di apprendistato duale al fine di favorirne un utilizzo sempre maggiore da parte delle imprese piemontesi;
- della necessità di definire la disciplina delle ulteriori tipologie di apprendistato duale in coerenza con i nuovi ordinamenti universitari;
- che, a tal proposito, in data 06/11/2020 è stato condiviso tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei, le Fondazioni ITS e ANPAL servizi, lo schema dell'Intesa sul documento denominato "Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali" ed i cui contenuti sono stati discussi e condivisi con le parti interessate nell'ambito dei tavoli tecnici per l'apprendistato;

ritenuto, pertanto, di:

approvare il suddetto schema dell'Intesa condiviso in data 06/11/2020 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario - le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei, le Fondazioni ITS e ANPAL servizi, di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015, il documento oggetto dell'Intesa, di cui all'Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato "*Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali*", che aggiorna e sostituisce il testo precedentemente adottato con la citata Deliberazione n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. e che diventa efficace dalla data di sottoscrizione dell'Intesa;

demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione degli indirizzi per la programmazione delle attività formative per gli apprendisti assunti ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015, in attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato documento;

stabilire che, al fine di garantire continuità, nelle more della definizione dei suddetti indirizzi e dell'adeguamento dei relativi dispositivi attuativi in conformità al suddetto documento, all'offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D. Lgs. 81/2015, trovano applicazione le soprarichiamate DGR 17-4657 del 13 febbraio 2017 s.m.i., DGR 3-1825 del 7 agosto 2020 e DGR 37-3617 del 11 luglio 2016 s.m.i.;

visti:

- la L.R. n. 63/1995 - "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.";
- il D.Lgs. n. 33/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- la L.R. n. 14/2014 - "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema dell'Intesa condiviso in data 06/11/2020 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei, le Fondazioni ITS e ANPAL servizi, di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente al documento denominato "Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali";
- di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015, il documento oggetto dell'Intesa, di cui all'Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato "Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali", che aggiorna e sostituisce il testo precedentemente adottato con la citata Deliberazione n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. e che diventa efficace dalla data di sottoscrizione dell'Intesa;
- di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione degli indirizzi per la programmazione delle attività formative per gli apprendisti assunti ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015, in attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato documento;
- di stabilire che, al fine di garantire continuità, nelle more della definizione dei suddetti indirizzi e dell'adeguamento dei relativi dispositivi attuativi in conformità al suddetto documento, all'offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015, trovano applicazione le D.G.R. 17-4657 del 13 febbraio 2017 s.m.i., D.G.R. 3-1825 del 7 agosto 2020 e D.G.R. 37-3617 del 11 luglio 2016 s.m.i., richiamate in premessa;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario

APPRENDISTATO

**Disciplina degli standard formativi,
criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali**

ai sensi

*del Decreto Legislativo n. 81/2015
e del Decreto Interministeriale 12/10/2015*

INTESA

TRA

la Regione Piemonte

nella persona dell'Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario, Elena Chiorino,

E

Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze gastronomiche, ANPAL servizi; Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte; Fondazione ITS per la mobilità sostenibile Aerospazio-Meccatronica; Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione; Fondazione ITS Biotecnologie; Fondazione ITS Turismo e attività culturali; Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda; Fondazione ITS professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili.

Visti:

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Jobs Act*) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-2946 del 22/02/2016 e s.m.i. con cui, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale sopra citati, è stata definita la “*Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali*” dell’apprendistato;

Preso atto:

- dell’esigenza di introdurre ulteriori elementi di qualificazione dell’offerta formativa, semplificazione, flessibilità e organicità dei diversi tipi di apprendistato duale al fine di favorirne un utilizzo sempre maggiore da parte delle imprese piemontesi;
- della necessità di definire la disciplina delle ulteriori tipologie di apprendistato duale in coerenza con i nuovi ordinamenti universitari;

**Le Parti
danno atto che**

è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento, posto in allegato alla presente, denominato "Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015.

Torino, _____

Letto e sottoscritto:

Regione Piemonte _____

C.G.I.L. _____

C.I.S.L. _____

U.I.L. _____

Confindustria Piemonte _____

Confartigianato Imprese Piemonte _____

Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte _____

Casa Artigiani Piemonte _____

Confcommercio Piemonte _____

ConfApi Piemonte _____

Legacoop Piemonte _____

Confcooperative Piemonte _____

Coldiretti Piemonte	_____
CIA Piemonte	_____
Confagricoltura Piemonte	_____
Confesercenti Piemonte	_____
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte	_____
Università degli Studi del Piemonte Orientale	_____
Università degli Studi di Torino	_____
Politecnico di Torino	_____
Università degli Studi di Scienze gastronomiche	_____
ANPAL servizi	_____
Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte	_____
Fondazione ITS per la mobilità sostenibile Aerospazio-Meccatronica	_____
Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione	_____
Fondazione ITS Biotecnologie	_____
Fondazione ITS Turismo e attività culturali	_____
Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda	_____
Fondazione ITS professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili	_____



*Assessorato Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro*

APPRENDISTATO

*Disciplina degli standard formativi,
criteri generali per la realizzazione dei percorsi
e aspetti contrattuali*

Aggiornamento 2020

*ai sensi
del Decreto Legislativo 15/05/2015, n. 81
e del Decreto Interministeriale 12/10/2015*

Sommario

Premessa	4
Sezione 1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	6
1. Finalità del contratto	6
2. Requisiti dei destinatari	6
3. Durata e aspetti contrattuali	6
4. Formazione prevista	6
4.1 Formazione tecnico-professionale	6
4.2 Formazione di base e trasversale	6
5. Modalità di erogazione della formazione di base e trasversale	9
5.1 Soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica	9
5.2 Formazione di base e trasversale erogata dal datore di lavoro	9
6. Obblighi del datore di lavoro e dell'apprendista	10
6.1 Redazione del Piano formativo individuale (PFI)	10
6.2 Iscrizione dell'apprendista all'offerta formativa pubblica	10
6.3 Frequenza alle attività di formazione	10
Sezione 2 L'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE	11
Aspetti generali	11
7. Organicità del sistema di apprendistato duale	11
7.1 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di I livello	11
7.2 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca	12
8. Organizzazione didattica dei percorsi formativi	12
9. Responsabilità e funzioni dell'istituzione formativa	12
9.1 Informazione all'apprendista	12
9.2 Protocollo	13
9.3 Piano formativo individuale (PFI)	13
9.4 Funzioni del tutor formativo	13
9.5 Monitoraggio ed esito dei percorsi	13
10. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro	14
10.1 Requisiti del datore di lavoro	14
10.2 Modalità di selezione degli apprendisti	14
10.3 Funzioni del tutor aziendale	15
10.4 Retribuzione dell'apprendista	15
Apprendistato di I livello per la QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE	16
11. Finalità del contratto	16
12. Requisiti dei destinatari	16
13. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	16
14. Formazione prevista	17
14.1 Qualifica professionale	17
14.2 Diploma professionale	17
15. Istituzioni formative	17
Apprendistato di I livello per il DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	18
16. Finalità del contratto	18
17. Requisiti dei destinatari	18
18. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	18
19. Formazione prevista	18
20. Istituzioni formative	20
Apprendistato di I livello per il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI ENOTECNICO	21
21. Finalità del contratto	21
22. Requisiti dei destinatari	21
23. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	21
24. Formazione prevista	21
25. Istituzioni formative	22
Apprendistato di I livello per il CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	23
26. Finalità del contratto	23

27.	Requisiti dei destinatari	23
28.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	23
29.	Formazione prevista	23
30.	Istituzioni formative	24
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)		
		25
31.	Finalità del contratto	25
32.	Requisiti dei destinatari	25
33.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	25
34.	Formazione prevista	25
35.	Istituzioni formative	26
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per la LAUREA O DIPLOMA ACCADEMICO.....		
		27
36.	Finalità del contratto	27
37.	Requisiti dei destinatari	27
38.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	27
39.	Formazione prevista	27
40.	Istituzioni formative	28
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il MASTER DI I E II LIVELLO		
		29
41.	Finalità del contratto	29
42.	Requisiti dei destinatari	29
43.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	29
44.	Formazione prevista	29
45.	Istituzioni formative	30
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il DOTTORATO DI RICERCA O DIPLOMA ACCADEMICO DI FORMAZIONE ALLA RICERCA		
		31
46.	Finalità del contratto	31
47.	Requisiti dei destinatari	31
48.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	31
49.	Formazione prevista	31
50.	Istituzioni formative	32
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per ATTIVITÀ DI RICERCA		
		33
51.	Finalità del contratto	33
52.	Requisiti dei destinatari	33
53.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	33
54.	Formazione prevista	33
55.	Istituzioni formative	33
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE		
		34
56.	Finalità del contratto	34
57.	Requisiti dei destinatari	34
58.	Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato	34
59.	Formazione prevista	34
60.	Istituzioni formative	34

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 4 di 34

Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie finalizzate al conseguimento di un titolo di studio:

- *l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito apprendistato di I livello);*
- *l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.*

Il D.Lgs. 81/2015 prevede che le suddette tipologie di apprendistato integrino organicamente, in un *sistema duale*, formazione e lavoro con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali indicate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), di seguito riportati:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

- Qualifica e diploma professionale (Livello 3 e 4 EQF)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Livello 4 EQF)
- Diploma di specializzazione di enotecnico (Livello 4 EQF)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Livello 4 EQF)

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Livello 5 EQF)
- Laurea professionalizzante (Livello 6 EQF)
- Laurea triennale o Diploma accademico di I livello (Livello 6 EQF)
- Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello (Livello 7 EQF)
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione (Livello 7 EQF)
- Master di I e II livello (Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca o Diploma accademico di formazione alla ricerca (Livello 8 EQF)

L'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia, altresì, finalizzato allo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Il D.Lgs. 81/2015 all'articolo 42 comma 5, oltre a quanto direttamente normato, rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai “contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale¹” (di seguito CCNL).

La Regione Piemonte, alla luce delle disposizioni di legge e nell'ambito della propria competenza, di intesa con le Parti sociali, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei, le Fondazioni ITS e ANPAL servizi, con il presente documento aggiorna, la “Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali” del contratto di apprendistato, approvati con

¹ Come definiti dall'articolo 51 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 5 di 34

DGR n. n. 26-2946 del 22/02/2016 ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Il presente documento si articola in due Sezioni:

- la **Sezione 1**, dedicata all'**apprendistato professionalizzante** (*art. 44 - D.Lgs. 81/2015*);
- la **Sezione 2**, dedicata all'**apprendistato nel sistema duale** (*artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015*).

In entrambe le Sezioni sono definite per ciascuna tipologia di apprendistato:

- ✓ *finalità del contratto;*
- ✓ *requisiti dei destinatari;*
- ✓ *durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato;*
- ✓ *formazione prevista;*
- ✓ *istituzioni formative.*

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 6 di 34

Sezione 1
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(Art. 44 - D.Lgs. 81/2015)

1. Finalità del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una **qualificazione professionale ai fini contrattuali**. La qualificazione professionale è determinata sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti, per il settore di riferimento, dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale:

- a. giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni**;
- b. giovani in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di età compresa tra i **17** e i **29 anni**;
- c. lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, **senza limiti di età** (c.d. “*apprendistato di ricollocazione*”²).

3. Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a **3 anni**, ovvero a **5 anni** per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

4. Formazione prevista

4.1 *Formazione tecnico-professionale*

Gli accordi interconfederali e i CCNL stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il percorso formativo può essere svolto internamente all’impresa con modalità differenti (aula, affiancamento on the job, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc.).

La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

4.2 *Formazione di base e trasversale*

La formazione tecnico-professionale è integrata, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

Per gli apprendisti assunti con la fattispecie di cui al punto c) del § 2 (*apprendistato di ricollocazione*), la formazione di base e trasversale non è obbligatoria in ragione delle pregresse

² Come definito dal D. Lgs. 81/2015, art 47, comma 4, e tenuto conto della circolare INPS 108/2018 (§ 2.2.2) e della disciplina contrattuale prevista dagli accordi interconfederali ovvero dai CCNL.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 7 di 34

esperienze lavorative³.

La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a:

- **120 ore:** se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);
- **80 ore:** se l'apprendista è in possesso di un titolo di formazione o istruzione secondaria di secondo grado (qualifica o diploma professionale conseguiti ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 o diploma di istruzione secondaria superiore);
- **40 ore:** se l'apprendista è in possesso di un titolo di istruzione terziaria⁴.

Il percorso formativo dell'apprendista è strutturato in **moduli formativi standard**⁵ della durata di **40 ore ciascuno**, attivabili sulla base del titolo di studio, che a loro volta si articolano in Unità Formative (di seguito "UF"):

Modulo 1 - 40 ore, composto dalle seguenti UF:

- **UF1 - a: Formazione generale sulla sicurezza**, della durata di **4 ore**, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e smi.
- **UF1 – b: Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro**, della durata di **12 ore**, che ha l'obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine devono essere adottate metodologie e tecniche che consentano di:
 - o individuare specifici comportamenti non sicuri, sui quali intervenire, e la loro relativa incidenza;
 - o esplorare in maniera approfondita le cause, a monte e a valle, di tali comportamenti;
 - o spostare l'attenzione dai risultati dei comportamenti scorretti (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice;
 - o suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti sicuri;
 - o rendere l'apprendista consapevole delle situazioni di rischio quotidiano in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro.
- **UF2: Organizzazione e qualità aziendale**, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportunità, della durata di **24 ore**.

Modulo 2 - 40 ore, composto da una delle seguenti UF:

- **UF4: Comunicazione nelle lingue straniere**
- **UF5: Competenza digitale**

³ Ministero del Lavoro - Interpello n. 5 del 30 novembre 2017.

⁴ Livello EQF 5 o superiore.

⁵ Moduli formativi standard per l'apprendistato professionalizzante definiti dalla Regione Piemonte e consultabili su *Sistema Piemonte / Formazione professionale / Gestione delle conoscenze*.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 8 di 34

- **UF6: Competenze sociali e civiche**

Modulo 3 - 40 ore, composto dalla seguente UF:

- **UF3: Imparare a imparare.**

L'obiettivo dell'UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, al fine di acquisire:

- consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro;
- abilità a concentrarsi per periodi prolungati;
- capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell'apprendimento;
- capacità di riconoscere la coerenza tra l'obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo;
- conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento;
- comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi;
- autonomia nell'individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

Nella successiva tabella sono indicate la durata e l'articolazione della formazione di base e trasversale in funzione del titolo di studio dell'apprendista.

Titolo di studio	Durata percorso	Moduli da frequentare
Titolo di istruzione terziaria	40 ore	Modulo 1
Titolo di formazione o istruzione secondaria di secondo grado	80 ore	Modulo 1
		A scelta tra Modulo 2 e Modulo 3
Nessun titolo o titolo di istruzione secondaria di primo grado	120 ore	Modulo 1
		Modulo 2
		A scelta tra ulteriore Modulo 2 con contenuti differenti e Modulo 3

La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La durata della formazione di base e trasversale è altresì ridotta per gli apprendisti in possesso di crediti formativi sulla sicurezza ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. Il

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 9 di 34

possesso e la validità dei suddetti crediti (acquisiti durante il contratto di apprendistato in essere o in precedenti rapporti di lavoro/tirocinio) deve essere documentato tramite i relativi attestati di frequenza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. In tale caso, la durata del Modulo 1 è ridotta nella misura oraria corrispondente ai crediti già acquisiti, fino ad un massimo di 16 ore (4 ore in meno se in possesso di crediti sulla formazione generale e 4, 8 o 12 ore in meno se in possesso di crediti per la formazione specifica).

5. Modalità di erogazione della formazione di base e trasversale

5.1 Soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica

L'offerta formativa pubblica è disponibile per i soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 12 mesi, presso unità operative di imprese operanti sul territorio regionale.

I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono essere accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente (Macrotipologia C, tipologia ap), ed inseriti nell'apposito "Catalogo dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato", consultabile sul sistema informativo "*Gestione apprendistato*" al quale si accede tramite il sito www.sistemapiemonte.it.

L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile⁶ per il datore di lavoro e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale prevista dagli accordi interconfederali ovvero dai CCNL. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

5.2 Formazione di base e trasversale erogata dal datore di lavoro

Il datore di lavoro, anche in presenza di un'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare, sotto la propria responsabilità, la formazione di base e trasversale indicata al precedente § 4.2.

In tale caso la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico.

La formazione di base e trasversale può essere erogata:

- a) **direttamente dall'impresa:** le imprese che intendono erogare direttamente la formazione di base e trasversale devono dichiarare di essere in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (*capacità formativa*) avendo la disponibilità di:
 - o **risorse umane** in possesso di:
 - almeno due anni di esperienza in docenza di carattere non occasionale (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa) coerente con le competenze di base e trasversali (§ 4.2);

oppure

⁶ Per "*disponibile*" si intende un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente, che consenta al datore di lavoro l'iscrizione dell'apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell'assunzione (Cfr. *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 10 di 34

- titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con le competenze di base e trasversali (§ 4.2);
 - o **luoghi idonei alla formazione**, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.
- La dichiarazione della **capacità formativa** deve essere effettuata tramite il sistema informativo “*Gestione apprendistato*” mediante la compilazione del Modello A.
- Il datore di lavoro che ha dichiarato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
- b) **avvalendosi di soggetti terzi**: le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi non sono tenute a dichiarare la capacità formativa ma il soggetto terzo deve essere un’agenzia formativa o un’impresa in possesso della capacità formativa di cui al precedente paragrafo a).

6. Obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista

6.1 Redazione del Piano formativo individuale (PFI)

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre il Piano formativo individuale (di seguito "PFI"), parte integrante del contratto di apprendistato, mediante una delle seguenti modalità:

- utilizzo di moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva, o dagli enti bilaterali;
- utilizzo del PFI regionale, disponibile sul sistema informativo “*Gestione apprendistato*”.

6.2 Iscrizione dell’apprendista all’offerta formativa pubblica

Fatta eccezione per la modalità di erogazione della formazione di base e trasversale di cui al precedente § 5.2, il datore di lavoro, contestualmente all’invio telematico della comunicazione obbligatoria di assunzione o, comunque, **entro 10 giorni** di calendario dalla data di assunzione dell’apprendista, deve iscriverlo presso uno dei soggetti attuatori presenti nel Catalogo dell’offerta pubblica dei servizi formativi per l’apprendistato, accedendo al sistema informativo “*Gestione apprendistato*”.

Nel caso in cui l’iscrizione avvenga successivamente al termine sopra indicato, l’obbligazione formativa permane in capo al datore di lavoro; l’offerta formativa pubblica è comunque fruibile ma non è garantito l’avvio della formazione entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista (cfr. nota 6 - § 5.1).

6.3 Frequenza alle attività di formazione

L’apprendista è tenuto a frequentare la totalità delle ore previste dal PFI.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 11 di 34

Sezione 2

L'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE

(Artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015)

Aspetti generali

I percorsi formativi in apprendistato nel sistema duale di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015 sono funzionali al conseguimento, mediante l'integrazione organica tra formazione e lavoro, dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Apprendistato di I livello (Art. 43 - D.Lgs. 81/2015)

- Qualifica e diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Diploma di specializzazione di enotecnico
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS

Apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45 - D.Lgs. 81/2015)

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS
- Laurea professionalizzante
- Laurea triennale o Diploma accademico di I livello
- Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione
- Master I e II livello
- Dottorato di ricerca o Diploma accademico di formazione alla ricerca

I percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di ricerca possono, inoltre, essere finalizzati allo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

7. Organicità del sistema di apprendistato duale

Le diverse tipologie di apprendistato duale possono integrarsi organicamente al fine di consentire, il conseguimento di titoli di studio di livello superiore.

In via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto eventualmente disposto sulla medesima materia dal legislatore, dagli organismi nazionali competenti e dalla contrattazione collettiva nazionale, il cumulo temporale di differenti contratti di apprendistato duale è definito dalla somma delle rispettive durate previste dal presente provvedimento.

7.1 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di I livello

Al conseguimento del titolo il contratto può essere trasformato:

- in un contratto di apprendistato di I livello finalizzato ad un altro titolo di studio (ad es. da Qualifica professionale a Diploma professionale);
- in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato ad un titolo di studio terziario.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 12 di 34

7.2 Prosecuzione di un contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca

Al conseguimento del titolo il contratto può essere trasformato in un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato ad un altro titolo di studio terziario (ad es. da Laurea triennale a Laurea magistrale).

8. Organizzazione didattica dei percorsi formativi

L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013, si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa, si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si realizzano sulla base del *protocollo* di cui al successivo § 9.2.

Le attività didattiche possono prevedere da parte delle istituzioni formative l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning nel rispetto dell'ordinamento scolastico e universitario o dei limiti previsti per la formazione in FAD dal § 6 "Linee guida per l'e-learning" della D.D. 4 giugno 2018, n. 478 "Approvazione degli "Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi" e smi e secondo le modalità previste dai relativi dispositivi attuativi.

La durata complessiva del monte ore del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Di norma, le annualità contrattuali seguono l'andamento delle annualità formative / scolastiche e l'esame conclusivo del percorso formativo fa parte della formazione esterna che si svolge presso l'istituzione formativa.

9. Responsabilità e funzioni dell'istituzione formativa

La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, in particolare, l'istituzione formativa è tenuta a segnalare tempestivamente al datore di lavoro gli infortuni eventualmente occorsi all'apprendista durante lo svolgimento della formazione esterna, allo scopo di consentire al datore di lavoro di ottemperare ai relativi obblighi di comunicazione/denuncia entro i termini di legge.

9.1 Informazione all'apprendista

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani e, nel caso di minorenni, dei titolari della responsabilità genitoriale, iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo (§ 9.2) e del PFI (§ 9.3);
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti (§ 10.2);
- d) del doppio "status" di studente e lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 13 di 34

materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.

9.2 Protocollo

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'istituzione formativa o di ricerca e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo, redatto sulla base dello schema posto in allegato **1** al Decreto Interministeriale 12/10/2015, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

9.3 Piano formativo individuale (PFI)

Il PFI dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto, è definito dall'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in allegato **1a** al Decreto Interministeriale 12/10/2015. Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
- b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove prevista;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. Laddove le variazioni comportino modifiche sostanziali del PFI (ad es. data fine periodo formativo, variazione del tutor aziendale, variazione del tutor formativo, etc..) esse devono essere espone, nelle loro ragioni e obiettivi, ed è prevista la controfirma dello stesso da parte di istituzione formativa, datore di lavoro e apprendista.

9.4 Funzioni del tutor formativo

Le istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro al fine di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna e promuovere il successo del percorso dell'apprendista.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista sulla base dello schema posto in allegato **2** al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

9.5 Monitoraggio ed esito dei percorsi

In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 3, lett. e) del Decreto Interministeriale 12/10/2015, l'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 14 di 34

dell'ammissione dell'apprendista agli esami conclusivi del percorso, ne dà evidenza nel dossier individuale, ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Come previsto all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, per i percorsi di apprendistato di I livello il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall'istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento.

In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

10. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel PFI.

Per quanto concerne gli aspetti relativi all'igiene, alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, fermi restando tutti gli altri obblighi posti a suo carico dalla normativa in vigore, il datore di lavoro deve, in particolare:

- a) effettuare e rielaborare la valutazione dei rischi, anche sulla base di informazioni acquisite dall'istituzione formativa, tenendo conto dell'età dell'apprendista nonché delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 28 e 29 – III comma del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.);
- b) in caso di apprendisti minorenni, fornire le informazioni in materia anche ai titolari della responsabilità genitoriale.

10.1 Requisiti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, alla stipula del protocollo di cui al § 9.2, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento delle funzioni indicate al successivo § 10.3.

10.2 Modalità di selezione degli apprendisti

La selezione degli apprendisti è effettuata dal datore di lavoro tenuto conto del parere dell'istituzione formativa, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale e colloqui individuali, ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro, o tirocinio, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini e conoscenze dell'apprendista anche in ragione del ruolo da svolgere in impresa.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 15 di 34

Nel caso di gruppi classe dedicati, la procedura di selezione degli apprendisti, e la stipula dei contratti di apprendistato, è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.

10.3 Funzioni del tutor aziendale

Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, affianca l'apprendista nella fase di inserimento nell'impresa, lo assiste nel percorso di formazione interna e gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema posto in allegato **2** al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e fornisce all'istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell'apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dei tutor aziendali relative alla componente formativa ordinamentale che si svolge in impresa e al raccordo con l'istituzione formativa, la Regione Piemonte si impegna ad individuare adeguati strumenti utili a sviluppare le metodologie didattiche necessarie al trasferimento e alla valutazione delle competenze agli apprendisti.

10.4 Retribuzione dell'apprendista

Come previsto agli articoli 43 comma 7, e 45 comma 3 del D.Lgs. 81/2015:

- il datore di lavoro è esonerato⁷ da ogni obbligo retributivo rispetto alle ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna);
- per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10 per cento di quella dovuta.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei CCNL.

Per le ore di lavoro effettivo spetta una retribuzione conforme alle previsioni dei CCNL o di eventuali accordi interconfederali di riferimento dell'azienda.

In ogni caso, i livelli retributivi fissati dal D.Lgs. 81/2015, ovvero dalla contrattazione collettiva, rappresentano uno standard minimo garantito all'apprendista con la conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di riconoscere un trattamento retributivo più favorevole in applicazione del principio del *favor laboris* (Sentenza della Corte di Cassazione 29 novembre 1985, n. 5977).

⁷ Tale esonerazione retributiva in via generale, se non diversamente disposto dal CCNL o dall'accordo interconfederale applicato, è da intendersi riferito a tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 16 di 34

**Apprendistato di I livello per la
QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

11. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Qualifica professionale** o di **Diploma professionale**.

In particolare, le assunzioni possono essere effettuate in relazione alle qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e per i titoli di diploma professionale di tecnico per i quali sia disponibile un'offerta formativa pubblica in Regione Piemonte.

12. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età e fino al compimento dei **25**, iscritti ad un percorso di qualifica o diploma professionale.

13. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- **3 anni**, per il conseguimento della qualifica professionale;
- **1 anno**, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).

La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell'apprendista.

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; in tal caso la durata della formazione interna è di 120 ore e, i relativi contenuti, sono correlati alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, e definiti mediante l'aggiornamento del PFI. In questa ipotesi la formazione esterna non è obbligatoria;
- b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 17 di 34

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data dell'esame finale conclusivo del percorso formativo. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

14. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 e smi.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

14.1 Qualifica professionale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale dei percorsi di qualifica professionale, pari a **990 ore annue**, la formazione è ripartita come segue:

- **440 ore** di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- **550 ore** di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

14.2 Diploma professionale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV anno) pari a **990 ore**, la formazione è ripartita come segue:

- **440 ore** di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- **550 ore** di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

15. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e smi.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 18 di 34

**Apprendistato di I livello per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

16. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di **Diploma di istruzione secondaria superiore**.

17. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, che siano iscritti presso istituzioni scolastiche operanti in Piemonte e:

- abbiano superato positivamente il terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore;
o
- siano iscritti al secondo o terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello (c.d. percorsi “serali”).

18. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a **2 anni** e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.

Successivamente al conseguimento del diploma, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.

Per l'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore, la data di termine del percorso formativo è convenzionalmente individuata nel 15 di luglio dell'anno in cui l'apprendista sostiene l'esame di Stato.

19. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 19 di 34

In coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, la **durata annua** della formazione per il IV e V anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	1.056	660	396
LICEI ARTISTICI	1.155	726	429
LICEI CLASSICI	1.023	660	363
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE	990	627	363
LICEI MUSICALI E COREUTICI	1.056	660	396

La **ripartizione settimanale** delle ore di formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate settimanali in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	32	20	12
LICEI ARTISTICI	35	22	13
LICEI CLASSICI	31	20	11
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE	30	19	11
LICEI MUSICALI E COREUTICI	32	20	12

Ferme restando le durate ordinamentali sopra indicate e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell'apprendista, possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di flessibilità:

- modifiche dell'orario giornaliero;
- modalità di insegnamento a distanza;
- moduli intensivi e recuperi;
- riconoscimento di eventuali crediti formativi.

Eventuali ore di lezione svolte prima dell'assunzione possono essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

Per i percorsi "serali", la durata annua della formazione è ripartita tenendo conto della riduzione della durata ordinamentale e dei quadri orari di riferimento previsti dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti a norma dell'art. 11, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 20 di 34

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

20. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, operanti in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 21 di 34

**Apprendistato di I livello per il
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI ENOTECNICO**
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

21. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del **Diploma di specializzazione di enotecnico**.

22. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i **15** anni e fino al compimento dei **25 anni**, iscritti al sesto anno presso gli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

23. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 1 anno e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di specializzazione di enotecnico. Successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione di enotecnico, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.

Per l'apprendistato per il diploma di specializzazione di enotecnico, la data di termine del percorso formativo è convenzionalmente individuata nel 15 di luglio dell'anno in cui l'apprendista sostiene l'esame finale.

24. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

La durata annua della formazione per il VI anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna (presso la scuola)	Formazione interna (presso il datore di lavoro)
ISTITUTI TECNICI – Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA	1.056	660	396

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 22 di 34

La **ripartizione settimanale** delle ore di formazione per il VI anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:

Tipologia di percorso scolastico	Durate annue in ore		
	Durata ordinamentale	Formazione esterna <i>(presso la scuola)</i>	Formazione interna <i>(presso il datore di lavoro)</i>
ISTITUTI TECNICI – Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA	32	20	12

Ferme restando le durate ordinamentali sopra indicate e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell'apprendista, possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di flessibilità:

- modifiche dell'orario giornaliero;
- modalità di insegnamento a distanza;
- moduli intensivi e recuperi;
- riconoscimento di eventuali crediti formativi.

Eventuali ore di lezione svolte prima dell'assunzione possono essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale del titolo previsto, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

25. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli istituti tecnici abilitati al rilascio del titolo di specializzazione di "Enotecnico" di cui al D.P.R. 15/03/2010 n. 88.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 23 di 34

**Apprendistato di I livello per il
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)**

(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

26. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del **Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**.

27. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, iscritti ad un percorso IFTS.

28. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a **1 anno**, e può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso realizzato, l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data dell'esame conclusivo del percorso formativo. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

29. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Assunto a base di calcolo l'orario ordinamentale del percorso formativo, pari a **800** ore, la durata annua è ripartita come segue:

- **400 ore** di "formazione esterna", svolta presso l'istituzione formativa;
- **400 ore** di "formazione interna", svolta presso l'impresa.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 24 di 34

30. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 25 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

31. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)**.

32. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti ad un percorso ITS.

33. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- **2 anni**, nel caso di corsi di ITS articolati su 2 annualità;
- **3 anni**, nel caso di corsi di ITS articolati su 3 annualità.

Il contratto è attivato, di norma, in concomitanza con l'avvio della I, II o III annualità dei corsi di ITS.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data dell'esame conclusivo del percorso formativo. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

34. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Assunto a base di calcolo l'orario ordinamentale dei percorsi formativi, pari a **900 ore**, la durata annua è ripartita, di norma, come segue:

ITS biennali	Formazione esterna	Formazione interna
I annualità	740	160
II annualità	320	580

ITS triennali	Formazione esterna	Formazione interna
I annualità	740	160
II annualità	320	580
III annualità	320	580

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 26 di 34

presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al diploma di Tecnico Superiore di cui al Decreto Interministeriale 7 settembre 2011.

35. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 27 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per la
LAUREA O DIPLOMA ACCADEMICO**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

36. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di:

- **Laurea professionalizzante**
- **Laurea triennale o Diploma accademico di I livello**
- **Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello**
- **Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione**

37. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti ad un percorso universitario di Laurea o ad un percorso per il Diploma accademico di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

38. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea o del Diploma accademico non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

La durata del contratto può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie o accademiche che realizzano il percorso formativo, di CFU/CFA conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data di conferimento del diploma o della discussione della tesi. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

39. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o a ciclo unico e di Diploma accademico di I, II livello e di specializzazione, sono definiti in osservanza degli ordinamenti nazionali vigenti.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al **60%** del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 28 di 34

presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

40. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 29 di 34

Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il

MASTER DI I E II LIVELLO

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

41. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Master di I o II livello universitario o di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

42. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti ad un Master di I o II livello.

43. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master di I o II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a **2 anni**.

La durata del contratto può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle Istituzioni universitarie/accademiche che realizzano il percorso formativo, di CFU/CFA conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data dell'esame conclusivo del percorso di Master. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

44. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti vigenti.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al **60%** del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 30 di 34

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

45. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Master universitario;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 31 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il
DOTTORATO DI RICERCA O DIPLOMA ACCADEMICO DI FORMAZIONE ALLA
RICERCA**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

46. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Dottore di Ricerca o al titolo di studio dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica di Diploma di formazione alla ricerca.

47. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.

48. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del relativo percorso.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data di fine del percorso formativo. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

49. Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca e del Diploma di formazione alla ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali vigenti.

Assunto a base di calcolo le ore o il numero dei crediti formativi previsti dall'ordinamento vigente la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al **60%** del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Gli Atenei o le istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica possono stabilire differenti durate o ripartizioni della formazione, sulla base delle specificità del singolo percorso di Dottorato di ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 32 di 34

- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

50. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Dottore di ricerca;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 33 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per
ATTIVITÀ DI RICERCA**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

51. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di **attività di ricerca**.

52. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.

53. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per attività di ricerca è definita, nell'ambito del PFI dell'apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di **3 anni**.

L'inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende realizzare.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data finale del progetto di ricerca. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.

54. Formazione prevista

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI redatto dall'istituzione formativa o di ricerca con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto e si realizza con l'assistenza del tutor formativo dell'istituzione formativa o di ricerca in accordo con il tutor aziendale.

La formazione esterna non è obbligatoria.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi alla qualificazione contrattuale da conseguire.

55. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati:

- dagli Atenei;
- dalle istituzioni di ricerca iscritte alla Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Formazione Professionale
<i>Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali</i>	Pagina 34 di 34

**Apprendistato di alta formazione e di ricerca per
PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE**
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

56. Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato a formare le figure previste dagli ordinamenti professionali e dalla contrattazione collettiva nazionale.

57. Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni**. L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordini professionali.

58. Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data di conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso formativo. Non appena stabilita, l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione di tale data, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista con congruo anticipo rispetto alla stessa.

59. Formazione prevista

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.

La formazione esterna non è obbligatoria.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi alla qualificazione da conseguire.

60. Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dagli ordini e collegi, le associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.